TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 10

Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di sede stabilito dall'articolo 1, lettera b), l'indennita' di prima sistemazione di cui all'articolo 13 e i rimborsi di cui all'articolo 14.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it